



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690, che prevede la costituzione del servizio antincendi nei porti, esplicito dai corpi provinciali dei vigili del fuoco.

VISTO l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che prevede che al personale tecnico dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche, che ha conseguito l'abilitazione al termine del percorso di specializzazione, venga rilasciato apposito titolo abilitante alla condotta dei mezzi navali utilizzati dai servizi antincendi portuali.

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.252, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 e in particolare gli articoli 1, 2, comma 2, lettera d), l'articolo 24, comma 13, e l'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sul servizio di soccorso pubblico e di contrasto al rischio di incendio assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei porti e loro dipendenze.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300 recante il "regolamento concernente le modalità di iscrizione al registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato".

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante il "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217" e in particolare l'articolo 46, comma 2 che prevede che le modalità e le procedure di impiego del personale specialista siano disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento, nonché l'articolo 47, comma 2 che prevede che l'impiego degli specialisti in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento e l'articolo 71, che disciplina i servizi antincendio portuali.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 concernente il "Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2019 con il quale sono state definite le funzioni degli uffici dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, concernente il "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante codice della nautica da diporto".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 29 novembre 2017 concernente i requisiti di accesso per il conseguimento dei brevetti nautici da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2019 concernente, tra l'altro, la ripartizione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile 22 novembre 2017 concernente la disciplina per il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione dei titoli e delle abilitazioni per il personale specialista nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ATTESA l'esigenza di emanare disposizioni per la regolamentazione delle modalità e delle procedure di impiego del personale addetto al servizio antincendi nei porti.

DECRETA

Art. 1

Generalità del servizio di soccorso pubblico mediante i nuclei nautici

1. I Comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati Comandi, per le finalità previste dall'articolo 26, commi 5 e 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, organizzano il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, avvalendosi dei propri dispositivi di soccorso che comprendono le risorse umane, tecniche e strumentali assegnate ai distaccamenti portuali; sulla base delle disposizioni vigenti in materia di direzione, coordinamento e controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, i dispositivi di soccorso sono integrati mediante la mobilitazione di risorse in ambito regionale e nazionale.
2. Per le finalità indicate dal comma precedente sono impiegate risorse specialistiche e non specialistiche.
3. Il personale specialista nautico di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, espleta servizio antincendio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.
4. Nell'ambito del sistema organizzativo del Corpo, il personale specialista appartenente ai nuclei nautici, ai fini dell'espletamento dei servizi, dipende dai Comandi. Esso partecipa alle attività di istituto e interviene per assicurare, con le competenze e le abilitazioni possedute,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

l'attività di soccorso tecnico urgente e la lotta antincendio nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto. L'impiego al di fuori degli ambiti portuali e marittimi è disciplinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento. Restano ferme le funzioni di coordinamento, direzione e controllo della Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, di seguito denominata DCE, e delle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, di seguito denominate Direzioni regionali, per le necessità di carattere nazionale e regionale e per le emergenze la cui complessità supera la capacità del dispositivo di soccorso in ambito provinciale.

5. La dotazione organica del nucleo nautico è composta da personale specialista appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e di macchina, definita sulla base della categoria del Distaccamento portuale.
6. Per lo svolgimento delle attività di istituto, di norma, a ogni Distaccamento portuale sono affidati almeno una unità navale antincendio, un mezzo nautico di appoggio, nonché mezzi terrestri di soccorso.
7. Il personale specialista nautico è autorizzato a fregiarsi con il distintivo di specialità di soccorso portuale di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'Interno del 19 settembre 2017, n. 215.

Art. 2

Organizzazione del servizio nautico e antincendio portuale a livello centrale e regionale

1. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, per il tramite della DCE, le funzioni di indirizzo per lo svolgimento del servizio nautico e antincendio portuale a livello centrale e territoriale, nonché di organizzazione, coordinamento, direzione e controllo. Approva, inoltre, manuali operativi per la disciplina di procedure per l'espletamento delle attività di soccorso, tecniche e di navigazione, per il mantenimento delle unità navali in condizione di navigabilità, nonché per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale specialista nautico.
2. La DCE, mediante l'Ufficio per il contrasto al rischio acquatico e per le specialità nautiche e dei sommozzatori, di seguito denominato U.C.R.A., definisce inoltre:
 - a. i contingenti operativi da assegnare ai nuclei nautici, nei limiti delle dotazioni organiche;
 - b. le competenze in possesso del personale specialista, da conseguire mediante corsi di formazione organizzati dalla Direzione Centrale per la Formazione;
 - c. le procedure per le operazioni congiunte di personale specialista e non specialista, nell'ambito di interventi di soccorso complessi nei porti o a bordo di navi, anche con l'impiego di aeromobili;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- d. le dotazioni operative, logistiche e strumentali, atte ad assicurare la funzionalità dei distaccamenti portuali;
 - e. le aree marittime di competenza dei distaccamenti portuali;
 - f. la movimentazione di risorse operative tra distaccamenti portuali in ambito nazionale.
3. Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali, la DCE supervisiona l'attività svolta dai nuclei nautici, nonché l'attività di addestramento per il mantenimento dei brevetti di specialità e delle abilitazioni del personale specialista.
4. Le Direzioni regionali:
- a. monitorano l'operatività dei distaccamenti portuali disponendo, in caso di prolungata indisponibilità dei mezzi nautici, la temporanea dislocazione di risorse provenienti da altri Comandi in ambito regionale.
 - b. Definiscono, sulla base della pianificazione redatta in ambito provinciale, piani operativi di intervento nei tratti di mare compresi tra più province di competenza anche per interventi complessi che richiedano l'integrazione di risorse specialistiche e non specialistiche di più Comandi. La pianificazione dovrà tenere conto della presenza, oltre che del dispositivo di soccorso ordinario e dei mezzi nautici disponibili, dei nuclei nautici, dei nuclei sommozzatori, dei reparti volo, delle componenti specializzate del sistema di contrasto al rischio acquatico del Corpo, delle squadre d'intervento adeguatamente formate all'antincendio navale, attivabili attraverso il sistema di coordinamento, direzione e controllo e ne assicurerà l'integrazione con le strutture di colonna mobile regionale. La pianificazione dovrà inoltre tenere conto di protocolli operativi stipulati con le strutture territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera o con altri enti per l'intervento in mare.
 - c. Predispongono ed aggiornano, attraverso i sistemi in uso al Corpo, la proposta di pianificazione pluriennale degli acquisti di beni e delle forniture di servizi riguardanti i distaccamenti portuali e ne individuano le priorità per la successiva attuazione in relazione alle risorse rese disponibili dal Dipartimento.
 - d. Monitorano l'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità navali assegnate ai Comandi mediante le risorse finanziarie loro assegnate.
 - e. Pianificano e attuano l'attività di formazione, aggiornamento e addestramento del personale specialista nautico e del personale componente le squadre di intervento.
5. La stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni locali che prevedono il coinvolgimento dei Nuclei nautici sono autorizzate dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, previa valutazione della DCE e a seguito della relazione di sostenibilità operativa e tecnico-economica prodotta dalla competente Direzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 3

Gestione operativa dei distaccamenti portuali

1. I distaccamenti portuali dispongono di mezzi e attrezzature in grado di assicurare la lotta antincendio nei porti e loro dipendenze che comprendono unità navali, nautiche e mezzi terrestri funzionali al rapido intervento per la dislocazione delle risorse operative e la gestione dell'emergenza.
2. Al fine di assicurarne l'operatività, le Direzioni regionali coordinano l'attività dei distaccamenti portuali presenti nel territorio di competenza, anche dislocando temporaneamente le risorse operative disponibili, raccordandosi con la DCE.
3. Per assicurare l'operatività e la gestione dei distaccamenti portuali, in ambito regionale e dei Comandi sedi di nucleo sono individuati:
 - a. un referente regionale per il soccorso portuale, con qualifica non inferiore a ispettore antincendi, che supporta il Direttore regionale nelle funzioni di coordinamento dell'impiego in ambito regionale e gestione logistica e amministrativa dei distaccamenti portuali, nominato dal Direttore regionale;
 - b. un funzionario responsabile per ciascun Distaccamento portuale, nominato dal Comandante provinciale di pertinenza, che supporta lo stesso sovrintendendo al funzionamento del Distaccamento portuale di competenza, anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi;
 - c. un capo nucleo e un capo servizio tecnico, incaricati dal Comandante provinciale, tra il personale specialista con qualifica di ispettore nautico di coperta o di ispettore nautico di macchina. Il capo nucleo si riferisce al funzionario responsabile attuando le direttive finalizzate al pieno mantenimento operativo del Distaccamento portuale, compresi gli addestramenti, le verifiche e le operazioni di manutenzione e controllo previsti e necessari, avvalendosi della collaborazione del capo servizio tecnico. In assenza di personale con le suddette qualifiche, il Comandante può incaricare sostituti di qualifica inferiore.
 - d. un responsabile nautico in turno, individuato nel foglio di servizio del Comando su proposta del capo nucleo; il responsabile nautico di turno può coincidere anche con la figura del capo partenza portuale. Il responsabile nautico di turno è responsabile della capacità operativa del Distaccamento portuale nel turno di pertinenza e del raccordo con il capo turno provinciale per l'organizzazione del servizio. Il capo partenza portuale è responsabile delle operazioni di soccorso e della redazione del rapporto di intervento e degli atti di servizio contingenti.
4. I Comandi comunicano alla Direzione regionale e al Centro Operativo Nazionale, di seguito denominato CON, mediante i sistemi in uso, l'operatività del Distaccamento portuale di pertinenza, con evidenza delle unità navali e del personale specialista in servizio, distinto nei diversi ruoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

5. I Comandi provvedono alla programmazione e al controllo dell'attività di addestramento e mantenimento dei brevetti del personale specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina dei propri nuclei nautici, dandone evidenza, mediante i sistemi in uso, alla Direzione regionale e al U.C.R.A.
6. Gli interventi al di fuori del territorio costiero provinciale saranno autorizzati dalla Direzione regionale competente, ovvero dal CON secondo i piani elaborati dalla DCE e dalla Direzione secondo le rispettive competenze.
7. I mezzi terrestri antincendio in dotazione ai Distaccamenti portuali assicurano il primo intervento nelle aree di pertinenza del porto, sulla base del piano di intervento operativo definito dal Comando.

Art. 4

Impiego del personale specialista nautico

1. Il personale specialista nautico presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del U.C.R.A., con le funzioni previste dall'articolo 48, commi 1, 2, 3, 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, nonché del Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. In particolare assolve:
 - a. le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, sulla base delle direttive del Comandante provinciale con l'impiego di mezzi nautici e terrestri, con particolare riferimento al soccorso e alla lotta antincendio nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di navi e in mare, acquisendo le competenze necessarie per l'efficace espletamento del servizio, in linea con il presente regolamento;
 - b. le attività nautiche, comprese quelle necessarie all'organizzazione, alla gestione e funzionamento dei nuclei nautici nonché della sezione servizio nautico e antincendio portuale del U.C.R.A.;
 - c. altre attività di soccorso tecnico urgente nell'ambito di rilevanti situazioni emergenziali, sulla base delle competenze e delle capacità operative possedute;
 - d. le attività di vigilanza in ambito portuale ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, finalizzate alla proficua attività di soccorso pubblico negli ambiti portuali di riferimento;
 - e. servizi tecnici in ambito portuale, compresi quelli di assistenza antincendio durante il rifornimento di navi;
 - f. il controllo, la gestione, la cura e la manutenzione delle unità navali, dei mezzi, delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, della sede di servizio, nonché delle dotazioni logistiche e strumentali assegnate alla stessa;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- g. le funzioni di polizia giudiziaria connesse alle attività espletate.
2. Per la gestione di scenari di soccorso complessi in ambito portuale e marittimo, il personale specialista acquisisce, sviluppa, applica e mantiene le competenze specifiche adottate dal Corpo Nazionale connesse all'intervento a bordo nave ovvero in ambito terrestre, in relazione a scenari ipotizzabili quali, a titolo indicativo e non esaustivo possono essere ritenuti gli incendi in ambiente confinato e non confinato, le esplosioni, i naufragi, il trasporto di persone mediante tecniche su fune, la collisione tra navi, la dispersione di sostanze pericolose, il salvataggio in mare, il coordinamento con altre unità navali e con aeromobili, i recuperi, gli svuotamenti di ambienti allagati, il crollo di manufatti, nonché la gestione delle comunicazioni di sala operativa e la mappatura di aree di ricerca. Gli interventi di soccorso possono essere effettuati anche attraverso l'espletamento di attività connesse alla dislocazione, al supporto logistico e operativo nell'ambito dell'applicazione di piani di emergenza esterni relativi a industrie a rischio di incidente rilevante, nonché di altri piani definiti in ambito portuale, costiero e per garantire il soccorso alle isole minori.
 3. Il personale del Corpo nazionale, nell'espletamento dell'attività di soccorso prevista dall'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, assume la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto.
 4. Resta in capo all'esclusiva responsabilità del Comandante provinciale, sede di Distaccamento portuale, integrare il dispositivo di soccorso con specialisti nautici in caso di conclamata situazione emergenziale in atto, come previsto dall'articolo 62 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64.
 5. Ferme restando le prerogative funzionali, previste dal Regolamento di servizio del Corpo, per l'unità responsabile di guardia e per il capo turno provinciale e fatte salve le prerogative e le responsabilità connesse con l'esercizio della specialità nautica da parte degli specialisti, si applica l'ordine di sovraordinazione funzionale individuato dalle qualifiche corrispondenti tra i diversi ruoli del personale operativo. A parità di qualifiche corrispondenti:
 - a) nelle attività congiunte in cui operino i diversi ruoli degli specialisti nautici, i nautici di coperta sono sovraordinati a quelli di macchina;
 - b) in ambito portuale e a bordo di natanti, è sovraordinato il personale operativo dei ruoli nautici;
 - c) al di fuori dell'ambito portuale, è sovraordinato il personale operativo non specialista.
 6. Il personale specialista nautico, per assicurare il necessario coordinamento delle operazioni in mare, si relaziona con l'Autorità Marittima, supportando il direttore tecnico dei soccorsi dei vigili del fuoco nell'ambito di operazioni antincendio e di soccorso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. Il personale specialista nautico non può essere impiegato per sostituzioni urgenti al di fuori dei distaccamenti portuali.
8. Il personale nautico acquisisce e mantiene i brevetti, le abilitazioni e tutte le ulteriori competenze necessarie per il pieno esercizio dell'attività specialistica del ruolo di competenza.

Art. 5

Piani operativi di intervento portuali

1. Il Comando definisce specifiche pianificazioni operative per intervenire efficacemente in ambito portuale e marittimo di competenza del proprio Distaccamento.
2. Nell'ambito delle suddette pianificazioni, per ciascuno scenario di intervento, sono definiti gli elementi essenziali atti a consentire la gestione dei soccorsi, quali, a titolo indicativo:
 - a. le unità navali e l'equipaggiamento operativo preposti al servizio antincendio portuale;
 - b. le attrezzature operative di intervento, anche trasportabili per mezzo di unità navali di altri enti o amministrazioni, nonché in modalità aviotrasportata, mediante kit appositamente allestiti;
 - c. gli automezzi di soccorso con relative attrezzature e gli equipaggiamenti da impiegare nell'ambito delle aree di competenza del Distaccamento portuale;
 - d. il dispositivo di soccorso specifico, compreso nell'ambito del dispositivo di soccorso provinciale, finalizzato alla gestione del primo intervento in porto, nonché il dispositivo di soccorso integrativo, finalizzato alla gestione di emergenze complesse. I suddetti dispositivi comprendono sia le unità specialistiche che quelle non specialistiche assegnate nel dispositivo o comunque attivabili sulla base delle pianificazioni regionali o nazionali;
 - e. il piano di comunicazioni tra Distaccamento portuale, Comando, Direzione regionale e CON, nonché il piano di comunicazioni con enti esterni;
 - f. l'applicazione delle procedure previste dai piani e protocolli operativi coordinati con la Capitaneria di Porto per gli interventi in ambito portuale;
 - g. le cartografie e le mappe tematiche comprendenti i siti o le navi oggetto di pianificazione, con particolare riferimento alla mappa del porto, ai presidi antincendio e alla viabilità;
 - h. i percorsi di accesso di automezzi di soccorso all'interno del porto, comprese le modalità di ingresso attraverso i varchi e i tragitti interni per il posizionamento nell'area di intervento;
 - i. i punti di incontro e aggregazione tra elicotteri e altre squadre anche non specialistiche, definiti *rendez-vous*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- j. l'indicazione di rischi specifici e eventuali aree di danno previste per stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Art. 6

Squadra di intervento portuale

1. La squadra di intervento portuale in caso di soccorso opera con i mezzi nautici e terrestri in dotazione, secondo le indicazioni del Comando.
2. In ambito portuale a terra, per interventi complessi o di incendio per i quali le unità specialiste presso il Distaccamento portuale non sono in numero compatibile con le procedure operative adottate dal Comando per lo specifico scenario, esse effettueranno un primo intervento con i mezzi terrestri in dotazione al Distaccamento portuale in attesa di risorse umane e strumentali provenienti da altre sedi del Comando.
3. La configurazione della squadra terrestre può essere costituita in funzione del personale presente in servizio ai sensi dell'articolo 66, comma 2 lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64.
4. Per gli interventi negli specchi d'acqua portuali ed in ambito marittimo il personale specialista nautico, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, può essere integrato con risorse umane provenienti da altre sedi del Comando, intervenendo anche in forma autonoma con l'unità navale disponibile, ove compatibile con la sicurezza della navigazione, sulla base dei piani di intervento portuali, in tutti i casi ove è prevista l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione. Ove non sia assicurata la sicurezza della navigazione mediante le unità navali in dotazione, l'intervento potrà essere effettuato mediante mezzi messi a disposizione della Capitaneria di Porto nell'ambito della pianificazione d'intervento.
5. Gli equipaggi minimi di condotta delle unità navali sono costituiti di norma da uno specialista nautico di coperta con abilitazione di "comandante costiero", uno specialista nautico di macchina con abilitazione di "direttore di macchina" ed una o due unità specialiste nautiche come membri di equipaggio. Differenti composizioni dell'equipaggio sono indicate per i casi previsti nei *manuali operativi*.
6. Gli equipaggi minimi di condotta dei mezzi nautici minori dipendono dalle caratteristiche delle unità e sono definiti nei rispettivi manuali.
7. Tutte le persone comunque presenti a bordo dell'unità navale sono soggette alla responsabilità del comandante costiero per la sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo dell'unità navale, fermo restando che la gestione del complesso delle operazioni sullo scenario di intervento, sono affidate al *responsabile operativo del soccorso* sulla base dei criteri di sovraordinazione.
8. Prima di ogni navigazione il comandante costiero ed il direttore di macchina, per quanto di rispettiva competenza, deve, di persona, accertarsi che l'unità nautica sia idonea alla missione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

da effettuare e sia convenientemente attrezzata ed equipaggiata. Deve, altresì, accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato e che le condizioni meteo marine consentano lo svolgimento in sicurezza della missione richiesta, redigendo anche un piano di navigazione.

9. Il comandante costiero ed il direttore di macchina sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza, della tenuta dei documenti dell'unità nautica e della compilazione del libro di bordo.
10. La responsabilità della condotta dell'unità navale è assunta dal personale dei ruoli dei nautici di coperta abilitato al comando costiero con la qualifica più elevata tra il personale specialista presente a bordo.
11. La direzione macchina dell'unità navale è assunta dal personale dei ruoli dei nautici di macchina abilitato alla direzione macchina con la qualifica più elevata tra il personale specialista presente a bordo.
12. Nel caso il numero del personale specialista nautico in servizio sia insufficiente a garantire l'equipaggio di condotta della unità navale in dotazione ovvero la stessa non sia disponibile, il personale specialista assicurerà l'operatività delle unità nautiche di appoggio assegnate ovvero a bordo di unità navali messe a disposizione dalla Capitaneria di Porto, anche per attività di ricerca e soccorso, definite SAR (*search and rescue*).

Art. 7

Unità navali e mezzi antincendio

1. Le unità navali del Corpo, dotate di impianti fissi necessari al soccorso in mare, allo spegnimento e prevenzione degli incendi a bordo delle navi e sulle infrastrutture portuali, sono iscritte nell'apposito Registro istituito con decreto ministeriale n. 11647 del 18 settembre 1992.
2. Il Registro delle unità navali del Corpo è tenuto presso l'ufficio U.C.R.A., che provvede alla sua gestione e conservazione secondo le modalità previste dal decreto ministeriale indicato al comma precedente.
3. Le unità navali del Corpo sono altresì iscritte, a domanda e previa verifica di determinati requisiti, nel Registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 28 novembre 2005,. L'istruttoria è curata dalla DCE per il tramite dell'ufficio U.C.R.A.
4. Con l'iscrizione al Registro, tenuto presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa (NAVARM), le unità navali del Corpo acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale ed inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro dalla fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535. Ciascuna unità navale del Corpo sarà inoltre contraddistinta dal contrassegno di identificazione costituito dalla sigla VF seguito da un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

codice alfanumerico ove le lettere indicano la classe dell'unità navale e i numeri il progressivo di immatricolazione.

Art. 8

Coordinamento con disposizioni vigenti

1. Rimangono vigenti le disposizioni organizzative emanate in materia di impiego del personale specialista nautico, a meno che non siano in contrasto con il vigente regolamento.

BOZZA 17.09.19